SISTEMAZIONE FINANZIARIA DEL BILANCIO DELL'AZIENDA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 1

ALa spesa annua a carico dei Fondi pensioni per il personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato per IV pagamento delle pensioni, degli assegni e delle indennita' ed a quella relativa ai contributi da versare, dalla stessa Azienda delle ferrovie dello Stato, all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dipendenti statali ed alla Mutua sanitaria di Trieste, per l'assistenza sanitaria dei pensionati, si provvede con le entrate dei predetti Fondi pensioni e con un contributo dello Stato.

Versione in vigore dal 25 dicembre 1962, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sistemazione finanziaria del bilancio dell'Azienda delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 29 novembre 1962, n. 1688
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sistemazione-finanziaria-del-bilancio-dell-azienda-delle-ferrovie/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it